

REPERTORIO N.19272

RACCOLTA N.5444

Per tasse di bollo, registro, ipotecarie e catastali regolato
dalla Legge 4.8.1977 n.500 e dalla Legge 8.8.1977 n.546 e suc
cessive proroghe e modificazioni.

V E N D I T A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantacinque, il giorno quindici del me
se di aprile,

in Udine via Antonini, negli uffici del rettorato dell'Univer
sità di Udine.

Avanti a me Enrico Piccinini, notaio in Udine, con lo studio
in via Gorgi n.16, iscritto al Collegio Notarile di Udine,
senza assistenza di testimoni avendovi concordemente rinunzia
to gli infrascritti comparenti, della cui identità personale
io notaio sono certo,

intervengono

- CAMAVITTO DINO, nato a Udine il 28 febbraio 1910, residente
in Udine, via Castellana n.33, possidente, Cod.fiscale
CMVDNI10B28L483K;

- CAMAVITTO RODOLFO, nato a Udine il 5 luglio 1934, residente
in Udine via Portanuova 19, commerciante, Cod.fiscale
CMVRLF34L05L483M;

- CAMAVITTO MIRELLA, nata a Udine il 13 dicembre 1935, residen
te in Udine via M.Volpe n.12, pensionata, Cod.fiscale
CMVMLL35T53L483X;



- DRIUSSI GIULIETTA ved.Camavitto, nata a Tarcento il 19 agosto 1911, residente in Udine, via S.Daniele n.27, pensionata, Cod.fiscale DRSGTT11M59L050I;

- Frilli prof.Franco, nato a Trieste il 26 maggio 1936, domiciliato per la carica in Udine, quale rettore pro-tempore della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, con sede legale in Udine via Antonini 8, Cod.fiscale 80014550307, che agisce quale organo del Ministero della Pubblica Istruzione, a quest'atto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Università con delibera di data 10 ottobre 1984, giusta verbale che in copia autentica allego al presente atto con lettera "A" nonchè dal Prefetto della Provincia di Udine con decreto dd.14 dicembre 1984 n.6667/A.S., che in originale allego al presente atto con lettera "B", precisando che il decreto stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25.3.1985 n.72.

Detti comparenti mi richiedono di ricevere quest'atto con il quale convengono quanto segue:

Art.1) I sigg.ri CAMAVITTO DINO, CAMAVITTO RODOLFO, CAMAVITTO MIRELLA e DRIUSSI GIULIETTA ved.Camavitto, ciascuno per i diritti che gli competono e così per l'intero, congiuntamente vendono ed in assoluta proprietà trasferiscono con la immediata immissione nel possesso alla UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE, che in persona come sopra accetta ed acquista, quanto se


- porzione della casa situata in comune di Udine, via Muratti n.9 distinta -con maggior consistenza- alla partita 654 NCEU detto comune al f.34 n.291 SUB 2 e costituente, detta porzione, quanto riportato nella planimetria allegata alla denuncia di variazione di consistenza catastale presentata all'UTE di Udine il 25 ottobre 1984 e protocollata al n.1181/84, planimetria che, dopo essere stata approvata dalle parti, a quest'atto si allega sotto la lettera "C". Tale unità è intercomunale con l'immobile di via Zanon (palazzo Camavitto Politi) già acquisito dall'Università.

Il bene venduto è sito tra confini ben noti alle parti che dispensano me notaio dal descrivere.

In osservanza delle disposizioni di cui all'art.40 della Legge 28.2.1985 n.47, i venditori dichiarano -a sensi della Legge 4.1.1968 n.15- che la costruzione dell'unità immobiliare oggetto del presente atto è stata iniziata in data anteriore al 2.9.1967.

Art.2) La parte acquirente subentra alla parte venditrice nei diritti ed obblighi relativi al bene in oggetto e si obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad osservare tutte le norme e convenzioni che comunque possano regolare la proprietà comune e quella esclusiva oggetto del presente contratto.

In particolare la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che la terrazza di proprietà Talmassons, confinante al



primo piano con l'unità immobiliare in oggetto e facente parte della copertura del negozio al piano terra -ora adibito alla vendita di animali domestici e di mangimi per gli stessi- non potrà essere occupata dalla medesima parte acquirente o suoi aventi causa, con persona o cose, nè temporaneamente nè permanentemente; il tutto così come stabilito nell'atto 25.3.1971 rep.67571 notaio Barone, registrato a Udine il 13.4.1971 al n.1416 pubblici, trascritto all'Ufficio dei RR.II. di Udine il 26.3.1971 ai nn.7594/6792.

Art.3) Il prezzo della vendita è convenuto -giusta stima dell'U.T.E.- in complessive Lire 148.000.000 (centoquarantotto milioni), prezzo che sarà pagato, tramite il tesoriere Banca d'Italia, con le formalità da detta banca previste; la quietanza sarà data sul titolo di pagamento dalla parte venditrice.

La stessa parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale comune derivante dal presente atto, con ampio esonero per il competente Conservatore dei RR.II. dall'iscriverla d'ufficio.

Art.4) La vendita è convenuta a corpo e non a misura; la realtà viene trasferita nello stato di fatto e di diritto attuale, con tutti i diritti, azioni, ragioni e servitù attive e passive inerenti, con effetti utili ed onerosi e possesso decorrenti dalla data odierna.

La parte venditrice garantisce la proprietà della realtà come sopra trasferita, alla stessa pervenuta: 1/2, a Camavitto Di

5.3.1964 (denuncia n.18 vol.606 Ufficio di Udine); 3/18 a Priussi Giulietta e 2/18 ciascuno a Camavitto Rodolfo e Mirella, per successione in morte di Camavitto Daniele, deceduto il 22.1.1981 (denuncia n.93 vol.937 Ufficio di Udine); 6/162, a Camavitto Rodolfo, per atto 22.3.1982 rep.67515 notaio Menazzi, registrato a Udine l'8.4.1982 al n.3224; i residui 12/162 allo stesso Camavitto Rodolfo per atto 1.6.1984 rep.77707 detto notaio Menazzi, registrato a Udine il 20.6.1984 al n.5997 pubblici; garantisce altresì che la realtà stessa è franca e libera da pesi, ipoteche, usufrutti, vincoli di cui alla Legge 10.6.1939 n.1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e da vincoli comunque pregiudizievoli.

Art.5) Per quanto possa occorrere la parte venditrice dichiara e dà atto che la realtà in oggetto, alla stessa pervenuta per le causale sopra indicate, alla medesima fino ad ora apparteneva in proprietà personale ed esclusiva.

Art.6) Le spese del presente e conseguenti sono a carico della parte acquirente.

Per il presente atto si chiede la tassazione ai sensi dell'art.3 quinquies della Legge 4.8.1977 n.500 trattandosi di immobile necessario all'Università di Udine istituita dalla Legge 8.8.1977 n.546 per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, acquistato in attuazione della legge stessa. Quest'atto andrebbe altrimenti registrato con l'applicazione dell'imposta fissa minima catastale oltre alle imposte fisse minime di



registro e trascrizione, dovendo per lo stesso essere applica
to il regime fiscale previsto per gli atti di acquisto dello
Stato nonchè in virtù del richiamo del combinato disposto del
la Legge n.59/76 et 641/67 rientrando l'università statale nel
le previsioni agevolative da esse norme previste.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per
espressa volontà dei componenti.

Quest'atto scritto su sei pagine di due fogli in gran parte da
persona di mia fiducia e per la restante parte da me notaio,
viene da me notaio letto ai componenti che lo approvano.

F.to Dino Camavitto

Rodolfo Camavitto

Mirella Camavitto

Giulietta Driussi ved.Camavitto

Franco Frilli

Enrico Piccinini, notaio.